

TI_GERICHTE 90.2018.17 vom 29. April 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-04-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2018.17

FR: TI_GERICHTE 90.2018.17 du 29 avril 2019

IT: TI_GERICHTE 90.2018.17 del 29 aprile 2019

Regeste

Variante di PR volta a correggere le incongruenze tra il limite della zona edificabile e l'attuale assetto fondiario di alcuni fondi

Erwägungen

E. 2.1

In campo pianificatorio il Comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del Comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole o opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2 con rinvii, II-2016 n. 43 consid. 4.1 con rinvii).

E. 2.2

Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio agli art. 69 segg. LPAm; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2, II-2016 n. 43 consid. 4.2 con rinvii). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214). 3. 3.1. Come visto in narrativa, la variante all'esame prevede di modificare il limite della zona edificabile in corrispondenza dei mapp. 215, 755 e 758. Il

ricorrente è insorto in prima istanza e davanti a questo Tribunale domandando l'annullamento di "ogni misura pianificatoria indetta per il mappale no. 758 RFD di Sigrino (linea di demarcazione tra edificabile ed agricolo)" (cfr. supra, consid. D, F) e criticando la variante limitatamente al dezonamento dello spigolo nord-est del suo fondo, senza formulare contestazioni in merito all'inserimento integrale in zona edificabile dei mapp. 215 e 755. In proposito va anzitutto rilevato come l'unica richiesta che il Tribunale può esaminare è quella afferente alla (sola) proprietà del ricorrente. Infatti, ritenuto che anche sotto l'egida della nuova LPAm, questa Corte - che non è autorità di vigilanza - resta vincolata alle conclusioni delle parti, siccome l'oggetto della procedura di ricorso è il quesito di sapere se esse possono o meno essere accolte, nella misura in cui la risoluzione impugnata non è dedotta davanti al Tribunale essa passa in giudicato, ciò che osta a un'estensione dell'oggetto della procedura ai limitrofi mapp. 215 e 755 (STA 90.2015.32 del 30 marzo 2018 consid. 5.4., 90.2014.21 del 5 agosto 2016 consid. 5.6., cfr. in questo senso, Thomas Häberli in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, ad art. 62 n. 46). Ora, il dezonamento dello spigolo nord-est del mapp. 758 s'inserisce nel contesto più ampio della variante relativa alla definizione del limite di zona che concerne anche i mapp. 215 e 755. Ci si potrebbe quindi chiedere se, omettendo di mettere in discussione l'intera modifica pianificatoria, il ricorrente non si sia precluso la possibilità di dedurre a giudizio in questa sede l'attribuzione della (sola) porzione del suo fondo assegnata alla zona agricola, di superficie troppo esigua per conoscere un destino pianificatorio autonomo e che deve giocoforza essere messa in relazione al contesto in cui è inserita. La questione può rimanere irrisolta, poiché, comunque sia, la pianificazione dev'essere confermata.

3.2. Infatti, la variante merita tutela nella misura in cui prevede di porre rimedio alle incongruenze riscontrate tra il limite della zona edificabile e l'attuale assetto fondiario dei mapp. 215, 755 e 758. Essa consente di far coincidere il limite della zona fabbricabile con l'attuale confine catastale dei fondi, tenendo contemporaneamente conto della configurazione del terreno, della situazione territoriale e dell'orientamento delle edificazioni esistenti sui mapp. 215 e 755. Inoltre, sia nel rapporto di pianificazione del settembre 2013 sia nell'ambito delle procedure di ricorso di prima e di seconda istanza il Comune ha ampiamente spiegato i motivi alla base della variante, ai quali è sufficiente qui rinviare, che appaiono pertinenti e meritano di essere confermati.

3.3. Non viene in aiuto al ricorrente neppure la critica riconducibile alla violazione del principio della buona fede, secondo cui, siccome con la risoluzione d'approvazione (n. 672) del 17 febbraio 1987 lo spigolo nord-est del mapp. 758 era stato attribuito alla zona edificabile, il Governo avrebbe agito in modo contraddittorio nella misura in cui ha approvato la variante all'esame, la quale ne prevede il dezonamento. Infatti, dagli atti non è possibile dedurre che il Municipio o le Autorità cantonali abbiano in passato fornito all'insorgente assicurazioni vincolanti circa il fatto che il regime pianificatorio relativo alla sua proprietà sarebbe rimasto immutato. Peraltro egli non poteva neppure contare su tale circostanza. In ogni caso, neppure è ravvisabile una violazione del principio della stabilità del piano, ritenuto che il piano regolatore di Sigrino, approvato il 20 marzo 2007, si avvicina all'orizzonte temporale di 15 anni previsto dall'art. 15 cpv. 1 LPT, limite raggiunto il quale una sua modifica può risultare giustificata, indipendentemente da un eventuale cambiamento notevole delle circostanze ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LPT (STF 1P.611/2001 del 25 gennaio 2002 consid. 3.2., in: ZBl 104/2003 pag. 654 segg.).

4. Per i motivi che precedono il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAm). Non si

assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II
vicepresidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.